

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 26 settembre 2024

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P - 25/2024

AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORO

LEGGE DI BILANCIO 2025: prime indicazioni sulle misure per il lavoro

Supporto alle famiglie e revisione dell'Irpef

Il Governo sta lavorando alla legge di Bilancio 2025 e ha messo al centro del dibattito le misure di sostegno alle famiglie. La legge di Bilancio 2025 dovrà trovare risorse per confermare interventi importanti come **l'assegno unico universale**, che rappresenta una delle principali misure a sostegno dei nuclei familiari. Il costo stimato per rinnovare queste misure si aggira intorno ai 19 miliardi di euro e comprende anche il bonus gas e luce, il bonus nido e la decontribuzione per le madri lavoratrici con 2 o più figli.

In parallelo, il Governo intende avviare una **revisione dell'Irpef**, con l'obiettivo di ridurre l'aliquota attualmente fissata al 35% per i redditi fino a 50.000 euro. Si ipotizza un taglio di 2 punti percentuali, che comporterebbe un costo di circa 2-2,5 miliardi di euro. Questa misura potrebbe essere estesa anche ai redditi fino a 60.000 euro, ma molto dipenderà dall'andamento del concordato preventivo biennale, i cui risultati saranno disponibili solo a ottobre.

Supporto alla genitorialità e il contrasto alla denatalità

Un altro aspetto importante su cui si concentrerà la Manovra 2025 riguarda il sostegno alla genitorialità e la lotta alla denatalità. Attualmente il bonus per le mamme lavoratrici con 2 figli è previsto solo fino a dicembre 2024, ma l'intenzione del governo è di estendere questa misura, coinvolgendo anche le donne che lavorano con P.IVA.

In questo contesto di aiuti alle famiglie dovrebbe rientrare anche il **Bonus Natale**: una tantum di € 100 netti riservata ai lavoratori dipendenti con redditi inferiori ai 28.000 euro lordi annui, coniugati con almeno un figlio a carico che verrà erogato con la tredicesima 2024. Gli interessati dovranno farne richiesta espressa al datore di lavoro per iscritto indicando il codice fiscale del figlio e del coniuge. L'importo sarà rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Taglio del cuneo fiscale: una misura centrale

Tra le misure che il Governo intende confermare vi è anche il taglio del cuneo contributivo per i lavoratori dipendenti. Si punta ad una riduzione del **7%** per i redditi fino a 25.000 euro lordi annui e del **6%** per i redditi fino a 35.000 euro lordi annui.

CONTRATTI A TERMINE ILLEGITTIMI DAL 17/09

Con il c.d. "Decreto salva infrazioni UE" (D.L. 131/2024 pubblicato in GU n. 217 il 16 settembre 2024) il legislatore interviene nuovamente sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, questa volta per introdurre rilevanti modifiche alla tutela risarcitoria disposta dal D.Lgs. 81/2015. Dal 17 settembre il giudice che dichiara illegittimo un contratto a termine trasformandolo a tempo indeterminato, può fissare un risarcimento del danno superiore a 12 mesi di retribuzione, qualora il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno. Maggior danno che può essere, ad esempio, un lungo periodo di contenzioso che va dall'impugnazione fino alla sentenza (che può arrivare dopo vari anni).

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Come cambia la disciplina		
	Fino al 16 settembre 2024	Dal 17 settembre 2024
Impugnazione	180 giorni dalla cessazione del contratto di lavoro a termine	180 giorni dalla cessazione del contratto di lavoro a termine
Risarcimento	Indennità da 2.5 a 12 mensilità dell'ultima retribuzione, ovvero fino a 6 mensilità in presenza di contratto collettivo che prevede l'assunzione dei lavoratori già occupati a termine	Indennità tra 2.5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione, con facoltà del giudice di fissare un importo maggiore perché il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.

LE NUOVE REGOLE PER I CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Il Decreto Legislativo n. 103 del 12 luglio 2024, in vigore dal 2 agosto 2024, ha semplificato i controlli sulle imprese rendendoli più efficienti ed efficaci.

Le disposizioni in esso contenute si applicano ai controlli amministrativi svolti dalle pubbliche amministrazioni sulle attività economiche, intendendo per tali le attività che consistono nella produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato.

Esclusioni

Non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto:

- i controlli in materia fiscale;
- gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti dal Prefetto per la documentazione antimafia;
- i controlli di polizia economico finanziaria;
- i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale.

Le novità

Dal 2 agosto 2024:

- non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sulla stessa impresa contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere un'ispezione congiunta;
- se, al termine della verifica, il soggetto controllato risulta conforme agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, viene esonerato dai medesimi controlli per i 10 mesi successivi.
- resta ferma l'immediata effettuazione dei controlli in caso di interventi derivanti da richieste dell'Autorità giudiziaria, da circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, da esigenze legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro e da situazioni di rischio;
- in attuazione del principio di trasparenza, **almeno 10 giorni prima** dell'accesso nei locali aziendali, l'amministrazione fornisce in formato elettronico l'elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva, fatta eccezione per motivi di urgenza o per i casi in cui sussista l'esigenza di accessi ispettivi improvvisi o senza preavviso.

Tale previsione, tuttavia, non appare applicabile agli accertamenti di competenza dell'INL.

Viene inoltre stabilito che, nei confronti dei soggetti in possesso del Report certificativo di basso rischio, le amministrazioni programmano ed effettuano i **controlli ordinari non più di una volta l'anno**.

Si tratta, nello specifico, di un nuovo sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, introdotto dal decreto in esame in riferimento ai seguenti ambiti: protezione ambientale; igiene e salute pubblica; sicurezza pubblica; tutela della fede pubblica; sicurezza dei lavoratori.

Infine, viene introdotto e disciplinato l'istituto della **diffida** per le violazioni sanabili e i casi di non punibilità per errore scusabile. Tali disposizioni si applicano agli illeciti sanabili accertati a partire dal 2 agosto 2024, anche se riferiti a condotte poste in essere precedentemente (sono escluse le violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro, e salvo che il fatto costituisca reato); inoltre, non riguardano le violazioni per le quali l'interesse giuridico tutelato non è più recuperabile, come gli illeciti in materia di tempi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

La norma stabilisce che, in riferimento agli illeciti per cui è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **non superiore nel massimo a 5.000 euro**, l'organo di controllo, qualora accerti, **per la prima volta nell'arco di un quinquennio**, l'esistenza di violazioni materialmente sanabili,

- diffidi l'interessato a porre termine alla violazione, adempiere alle prescrizioni violate e rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo,
- entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida.

Una volta notificata la diffida, in caso di:

- **ottemperanza**, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate, senza alcun addebito sanzionatorio. Analogamente, il procedimento si estingue qualora si accerti contestualmente sia la violazione che l'avvenuta regolarizzazione;
- **mancata ottemperanza** entro il termine indicato, il personale ispettivo procede a contestare l'illecito entro 90 giorni dall'accertamento, applicando le sanzioni previste per legge.

Il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida ovvero l'accertamento di altre violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l'altro, la tutela la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano anche la revoca del Report certificativo di basso rischio, qualora rilasciato all'impresa.

TUR AL 3,65%: LE INDICAZIONI DI INPS E INAIL

A seguito della riduzione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR), deliberato dalla Banca Centrale Europea con decorrenza 18 settembre 2024, l'INPS e l'INAIL sono intervenuti per comunicare, rispettivamente, le variazioni:

- del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione di debiti contributivi ed accessori di legge, nonché della misura delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali;
- del tasso di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori, nonché della misura delle sanzioni civili.

INPS

Interesse di dilazione e di differimento

Per effetto della riduzione del TUR al 3,65%, la nuova misura del tasso è pari al 9,65%, che va applicato nel caso di:

- regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e relative sanzioni civili, in riferimento alle rateazioni presentate dal 18 settembre 2024;
- autorizzazione al differimento del termine del versamento dei contributi, applicato dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.

INAIL

In particolare, per effetto della riduzione del TUR al 3,65%:

- in caso di **pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori** (ex art. 2, comma 11, D.L. n. 338/1989), trova applicazione il TUR, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 18 settembre 2024 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al **9,65%** (3,65% + 6 punti percentuali);
- nel caso di **mancato o ritardato pagamento di contributi o premi**, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, trova applicazione
 - la sanzione civile, in ragione d'anno, pari al TUR maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi la misura della sanzione è pari al **9,15%**;
 - la sanzione civile, in ragione d'anno, pari al TUR, dunque al **3,65%**, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato **entro 120 giorni**, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

Infine, in caso di **evasione** connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno,

- al TUR maggiorato di 5,5 punti, sempreché il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia, dunque la sanzione è pari al 9,15%;

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

- al TUR maggiorato di 7,5 punti, sempreché il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro 90 giorni dalla denuncia, dunque la sanzione è pari all'11,15%.

TUTELA INAIL PROROGATA PER STUDENTI E INSEGNANTI ANCHE NEL 2024/2025

L'INAIL, con la Nota n. 8522 del 14 agosto 2024, rende noto che anche per l'anno scolastico/accademico 2024/2025, le attività di insegnamento e apprendimento rientrano tra le attività protette previste dall'articolo 1 del DPR n. 1124/1965.

L'articolo 18 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, aveva risolto un grosso problema riguardante la tutela degli studenti e degli insegnanti di scuola pubblica privata contro gli infortuni, limitatamente però all'anno scolastico 2023/2024.

Con riferimento alle scuole non statali, la nota INAIL del 14 agosto 2024 prevede che per gli studenti, la cui assicurazione è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale, dal 1° luglio 2024 l'importo del premio annuale a persona è aggiornato in euro 10,40.

La nota precisa anche che, a seguito della rivalutazione disposta dal Decreto del Ministro del Lavoro 5 luglio 2024, n. 114, l'importo del premio per la regolazione dell'anno scolastico 2023/2024, risulta uguale a euro 10,05.

Ovviamente, **il premio si ottiene moltiplicando il numero degli allievi per le cifre suindicate**. In particolare, il premio annuale dovuto per ciascun alunno/studente in sede di regolazione è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, **da comunicare all'Istituto entro il 30 novembre**, per l'importo di euro 10,05 a cui va aggiunta l'addizionale ex ANMIL pari all'1%.

Per il personale docente e non docente tutelato, le scuole non statali pagheranno il premio con il consueto sistema dell'autoliquidazione (voce 0611)

NB Va segnalato infine che le prestazioni garantite agli assicurati ai sensi della normativa in commento sono le stesse previste per tutti i soggetti tutelati dall'Istituto ma agli studenti non spetta l'indennità di temporanea. Come già evidenziato, al termine di questo nuovo anno scolastico, il legislatore dovrà decidere se prorogare ancora la tutela, renderla definitiva o ritornare al regime precedente.

Chiediamo quindi alle scuole interessate di comunicarci il numero degli alunni iscritti all'anno scolastico 2024/2025 entro il 31.10.2024 escludendo gli iscritti alla sezione primavera.

Ricordiamo ai gentili Clienti che lo Studio non riceve telefonate in orario pomeridiano, dalle 14.30 alle 18.30, pertanto Vi invitiamo a trasmettere via mail eventuali richieste urgenti; sarete ricontattati appena possibile.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.